

## **Documento Banca d'Italia/Consob/Ivass n. 10**

### **Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS**

**Trattamento contabile dell'attività verso i clienti che si origina per effetto del versamento anticipato dell'imposta di bollo relativa alle polizze assicurative dei rami vita classificate come passività finanziarie.**

#### **1. Premessa**

L'articolo 3, comma 7, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari di cui al Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 prevedeva, fino all'anno d'imposta 2024, che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III e V, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'imposta di bollo, sebbene determinata dall'ente gestore (i.e. l'impresa assicurativa) al 31 dicembre di ogni anno, dovesse essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. "legge di bilancio 2025"), con i commi 87 e 88 ha modificato la suddetta normativa stabilendo che: *i) "per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo [...] è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012 [...]" (comma 87); ii) "l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028 [...]" (comma 88).*

Nella nuova disciplina, entrambi i commi 87 e 88 stabiliscono esplicitamente che *"l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza"*.

Il versamento dell'imposta di bollo da parte delle compagnie genera quindi un diritto a loro favore che produrrà benefici economici consistenti nell'utilizzare le somme versate per adempiere, in parte, alla passività connessa con le polizze. Pertanto, nel caso specifico delle

polizze vita classificate ai fini del bilancio IAS/IFRS come strumenti finanziari e trattate come passività finanziarie, applicando il principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti finanziari”, in considerazione di quanto previsto dal *Conceptual Framework* con riferimento a “*Definition of asset*” <sup>(1)</sup>, il citato versamento comporta l’iscrizione di un’attività verso i clienti (di seguito, anche “Attività”).

Al riguardo, considerate le peculiarità dell’Attività e l’assenza di un principio contabile internazionale IAS/IFRS direttamente applicabile alla stessa, assume rilievo richiamare l’attenzione degli operatori, in particolare dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sulla necessità che il trattamento contabile da adottare sia definito seguendo un approccio coerente con quanto previsto dal framework IAS/IFRS e in particolare dallo IAS 8 “*Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*”.

Ciò con particolare riferimento ai seguenti profili: i) principi contabili IAS/IFRS potenzialmente rilevanti per la fattispecie in esame (di seguito paragrafo 2); ii) possibile approccio per il trattamento contabile dell’Attività (di seguito paragrafo 3); iii) presentazione in bilancio e informativa da fornire nelle rendicontazioni contabili periodiche (di seguito paragrafo 4).

## **2. Principi contabili potenzialmente rilevanti**

Le caratteristiche principali che contraddistinguono l’Attività verso i clienti che si origina dal versamento dell’imposta di bollo da parte delle compagnie di assicurazione sono: i) la circostanza per cui essa trae origine da una disposizione normativa; ii) la presenza di una somma di denaro prefissata, che verrà recuperata solo in futuro, ossia al momento della scadenza (o del riscatto) delle polizze, come parziale contropartita della prestazione da riconoscere ai clienti; iii) l’assenza di qualsiasi forma di remunerazione per il trascorrere del tempo.

Come indicato in premessa, i suddetti elementi non permettono una riconducibilità immediata dell’Attività a uno specifico principio contabile internazionale. Non risultano, infatti, direttamente applicabili né l’IFRS 9 “*Strumenti finanziari*”, in quanto l’Attività non origina da un contratto tra la compagnia e il cliente <sup>(2)</sup>, né lo IAS 38 “*Attività immateriali*”, in quanto l’Attività soddisfa la definizione di attività monetarie <sup>(3)</sup>. L’Attività, inoltre, non rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 12 “*Imposte sul reddito*”, in quanto l’imposta di bollo non è un’imposta sul reddito ai sensi dello IAS12.

Pertanto, è necessario richiamare quanto previsto dallo IAS 8 “*Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*” nei casi in cui vi sia una fattispecie non esplicitamente trattata da un principio contabile IAS/IFRS. In questi casi il principio richiede che la direzione aziendale definisca un trattamento contabile (*accounting policy*) che sia idoneo a fornire un’informativa rilevante e attendibile.

---

<sup>1</sup> Cfr. paragrafi da 4.3 a 4.25.

<sup>2</sup> L’IFRS 9 si applica agli strumenti finanziari e quindi, ai sensi dello IAS 32, paragrafo 11, a “*qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità*”.

<sup>3</sup> Lo IAS 38, paragrafo 8, definisce attività monetarie il denaro posseduto e le attività che devono essere incassate in importi di denaro prefissati o determinabili. Tali attività sono escluse dal principio.

In particolare, il paragrafo 10 dello IAS 8 prevede che *“In the absence of an IFRS that specifically applies to a transaction, other event or condition, management shall use its judgement in developing and applying an accounting policy that results in information that is (a) relevant to the economic decision-making needs of users; and (b) reliable [...]”*.

Nell'applicare quanto previsto dal suddetto paragrafo 10, il successivo paragrafo 11 dello IAS 8 dispone che gli amministratori devono fare riferimento ad alcune fonti, tra le quali, innanzitutto, le disposizioni degli IAS/IFRS che trattano fattispecie simili (4).

### 3. Possibile approccio per il trattamento contabile dell'Attività

Al fine di sviluppare l'*accounting policy* più idonea a fornire un'informativa rilevante e attendibile, ai sensi dei due richiamati paragrafi dello IAS 8, sono state, in primo luogo, considerate le disposizioni di principi contabili internazionali che trattano gli aspetti di rilevazione, misurazione e *disclosure* di attività che, come l'Attività oggetto del presente documento, devono essere incassate in importi di denaro prefissati, quali l'IFRS 9, lo IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali" e lo IAS 12 (5).

In particolare, qualora, per analogia, si applichi l'IFRS 9, l'Attività va inizialmente rilevata al *fair value* (6).

Inoltre, in base a quanto previsto dal paragrafo B5.1.1 (7), in caso di differenze tra il corrispettivo pagato e il *fair value* di un'attività finanziaria occorre preliminarmente verificare se tali differenze siano attribuibili a *“something other than the financial instrument”*. Qualora lo siano, le differenze vanno rilevate a conto economico, salvo i presupposti per iscrivere ulteriori attività.

Nel caso di specie, poiché l'Attività è infruttifera, la rilevazione al *fair value* determina una differenza rispetto al corrispettivo versato all'Erario (i.e. al valore nominale) riconducibile all'onere finanziario implicito da attualizzazione imposto dalla citata normativa sull'imposta di bollo. Pertanto, tale differenza, non presentando le condizioni per essere rilevata come un *asset* separato, va imputata a conto economico in linea con quanto previsto dal paragrafo B.5.1.1.

---

<sup>4</sup> *“In making the judgement described in paragraph 10, management shall refer to, and consider the applicability of, the following sources in descending order: (a) the requirements in IFRSs dealing with similar and related issues; and the definitions, recognition criteria and measurement concepts for assets, liabilities, income and expenses in the Conceptual Framework for Financial Reporting (Conceptual Framework)”* (cfr. IAS 8, paragrafo 11).

<sup>5</sup> In merito, si rammenta che nel caso dell'esame della fattispecie relativa a *“Deposits relating to taxes other than income taxes”* (cfr. *IFRS Interpretations Committee meeting, Agenda decision, January 2019*), lo staff dello IASB nel fare riferimento, sulla base dello IAS 8, agli standards che trattano gli aspetti di rilevazione, misurazione e *disclosure* di *“other monetary assets”* aveva indicato come esempi di possibili standards da considerare l'IFRS 9 e lo IAS 12 (cfr. *IFRS Interpretations Committee meeting, Staff paper, “Payments relating to taxes other than income taxes”, September 2018*, paragrafo 13. (b)).

<sup>6</sup> Cfr. IFRS 9, paragrafo 5.1.1.

<sup>7</sup> Il paragrafo B 5.1.1 dell'IFRS 9 così recita: *“The fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price (ie the fair value of the consideration given or received, see also paragraph B5.1.2A and IFRS 13). However, if part of the consideration given or received is for something other than the financial instrument, an entity shall measure the fair value of the financial instrument. For example, the fair value of a long-term loan or receivable that carries no interest can be measured as the present value of all future cash receipts discounted using the prevailing market rate(s) of interest for a similar instrument (similar as to currency, term, type of interest rate and other factors) with a similar credit rating. Any additional amount lent is an expense or a reduction of income unless it qualifies for recognition as some other type of asset”*.

In applicazione di quanto precisato da quest'ultimo paragrafo con riferimento all'esempio del "*long-term loan or receivable that carries no interest*", il *fair value* dell'Attività può essere determinato utilizzando un prevalente tasso di mercato privo di rischio di strumenti finanziari simili in termini di scadenza attesa <sup>(8)</sup>.

Qualora si applichi, per analogia, lo IAS 37 e si assimili l'Attività a un *reimbursement*, ci si attende che quest'ultima vada inizialmente rilevata al valore attuale, qualora l'effetto del trascorrere del tempo sia rilevante <sup>(9)</sup>, coerentemente con quanto previsto dal medesimo standard per le *provisions* <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>.

In linea con quanto stabilito dal paragrafo 47 dello IAS 37, il tasso di attualizzazione deve essere determinato al lordo delle imposte e deve essere tale da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e i rischi specifici connessi con l'Attività <sup>(12)</sup>. Pertanto, il valore attuale dell'Attività, tenuto conto delle sue caratteristiche, può essere determinato utilizzando un prevalente tasso di mercato privo di rischio di strumenti finanziari simili in termini di scadenza attesa.

In questo stesso caso, la differenza tra il valore nominale e il valore attuale dell'Attività va rilevata come un onere in conto economico.

Nell'eventualità in cui si proceda all'applicazione, per analogia, dello IAS 12, ci si attende che l'Attività sia attualizzata, sempre che l'effetto derivante dal trascorrere del tempo sia rilevante. Ciò coerentemente con quanto riportato nell'IFRIC Update di Giugno 2004 «*IAS 12 Income Tax*» in materia di imposte correnti dovute: «*The IFRIC considered whether an entity should discount current taxes payable under IFRSs when an agreement with the taxing agency has been reached to permit the entity to pay such taxes over a period greater than twelve months. The general view of the IFRIC was that current taxes payable should be discounted when the effects are material [...]*».

Lo IAS 12 non fornisce indicazioni sull'attualizzazione. Pertanto, si ritiene ragionevole applicare, per analogia, i richiamati riferimenti all'IFRS 9 e allo IAS 37.

Si osserva, infine, che alla medesima conclusione circa la necessità di rilevare inizialmente l'Attività a un valore attualizzato si giungerebbe facendo riferimento al *Conceptual Framework*, vale a dire alla seconda fonte cui gerarchicamente devono fare riferimento gli amministratori per sviluppare e applicare un'"*accounting policy*" ai sensi dello IAS 8 paragrafo 11 <sup>(13)</sup>.

---

<sup>8</sup> L'Attività scadrà alla scadenza o al riscatto della polizza vita su cui è stata calcolata l'imposta di bollo e sarà "*computata in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza*". Pertanto, l'Attività non presenta un rischio di controparte.

<sup>9</sup> Lo IAS 37, paragrafo 45 prevede che: "*Where the effect of the time value of money is material, the amount of a provision shall be the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation*".

<sup>10</sup> In proposito, un utile riferimento è lo Staff Paper "*Measurement of reimbursement rights*", June 2009.

<sup>11</sup> Lo IAS 37, paragrafo 46 prevede che: "*Because of the time value of money, provisions relating to cash outflows that arise soon after the reporting period are more onerous than those where cash outflows of the same amount arise later. Provisions are therefore discounted, where the effect is material*".

<sup>12</sup> Lo IAS 37, paragrafo 47 prevede che: "*The discount rate (or rates) shall be a pre-tax rate (or rates) that reflect(s) current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The discount rate(s) shall not reflect risks for which future cash flow estimates have been adjusted*".

<sup>13</sup> Lo IAS 8, paragrafo 11 prevede che: "*In making the judgement described in paragraph 10, management shall refer to, and consider the applicability of, the following sources in descending order: (a) the requirements in IFRSs dealing with similar and related issues; and (b) the definitions, recognition criteria and measurement concepts for assets, liabilities, income and expenses in the Conceptual Framework*".

In tale ambito, poiché l'attività deriva da un evento che non è una transazione a condizioni di mercato, l'iscrizione al costo storico potrebbe non rappresentare fedelmente l'attività e i relativi effetti economici <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>. In tali casi, può essere appropriato utilizzare un costo presunto (*deemed cost*) basato sul valore corrente <sup>(16)</sup>, rilevando eventuali differenze rispetto al corrispettivo versato come proventi/oneri alla rilevazione iniziale. Inoltre, la scelta tra costo storico e valore corrente deve considerare le caratteristiche dell'attività, inclusa la sensibilità a fattori di mercato (ad esempio, il fattore tempo) o ad altri rischi, poiché il costo storico potrebbe discostarsi significativamente dal valore corrente e non fornire informazioni rilevanti <sup>(17)</sup> <sup>(18)</sup>.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, si ritiene, pertanto, percorribile il seguente approccio: iscrizione iniziale dell'Attività verso il cliente per un valore corrispondente al suo valore attuale, nel caso in cui l'effetto derivante dall'attualizzazione sia rilevante. A tal fine, l'impresa terrà conto di quanto previsto dallo IAS 1 "*Presentazione del bilancio*", paragrafo 7 in tema di informazione «*material*» <sup>(19)</sup>. Il valore attuale va calcolato utilizzando un prevalente tasso di mercato privo di rischio di strumenti finanziari simili in termini di scadenza attesa. La differenza tra valore nominale e valore attuale dell'Attività va registrata come un onere a conto economico.

#### **4. Presentazione in bilancio e informativa da fornire nelle rendicontazioni contabili periodiche**

Tenuto conto che l'Attività non rappresenta, ai sensi dei principi contabili internazionali, un'attività finanziaria o un'attività immateriale o un'attività rientrante nell'ambito di applicazione dello IAS 12, la classificazione più appropriata, ai fini della presentazione in bilancio, è quella residuale delle "altre attività" dello stato patrimoniale, in linea con i paragrafi 54 e 55 dello IAS 1 <sup>(20)</sup>.

---

<sup>14</sup> Il *Conceptual Framework*, paragrafo 6.81, nel caso di un evento che non è una transazione a condizioni di mercato prevede che: "*In such cases, measuring the asset acquired, or the liability incurred, at its historical cost may not provide a faithful representation of the entity's assets and liabilities and of any income or expenses arising from the transaction or other event. Hence, it may be appropriate to measure the asset acquired, or the liability incurred, at deemed cost, as described in paragraph 6.6. Any difference between that deemed cost and any consideration given or received would be recognised as income or expenses at initial recognition*".

<sup>15</sup> Il *Conceptual Framework*, paragrafo 6.82 prevede che: "*When assets are acquired, or liabilities incurred, as a result of an event that is not a transaction on market terms, all relevant aspects of the transaction or other event need to be identified and considered. For example, it may be necessary to recognise other assets, other liabilities, contributions from holders of equity claims or distributions to holders of equity claims to faithfully represent the substance of the effect of the transaction or other event on the entity's financial position (see paragraphs 4.59–4.62) and any related effect on the entity's financial performance*".

<sup>16</sup> Il *Conceptual Framework*, paragrafo 6.6 prevede che: "*When an asset is acquired or created, or a liability is incurred or taken on, as a result of an event that is not a transaction on market terms (see paragraph 6.80), it may not be possible to identify a cost, or the cost may not provide relevant information about the asset or liability. In some such cases, a current value of the asset or liability is used as a deemed cost on initial recognition and that deemed cost is then used as a starting point for subsequent measurement at historical cost*".

<sup>17</sup> Il *Conceptual Framework*, paragrafo 6.50 prevede che: "*The relevance of information provided by a measurement basis depends partly on the characteristics of the asset or liability, in particular, on the variability of cash flows and on whether the value of the asset or liability is sensitive to market factors or other risks*".

<sup>18</sup> Il *Conceptual Framework*, paragrafo 6.51 prevede che: "*If the value of an asset or liability is sensitive to market factors or other risks, its historical cost might differ significantly from its current value. Consequently, historical cost may not provide relevant information if information about changes in value is important to users of financial statements [...]*".

<sup>19</sup> Lo IAS 1, paragrafo 7, con riferimento alla nozione di *material information* prevede che: "*Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity*". Inoltre, "*Materiality depends on the nature or magnitude of information, or both. An entity assesses whether information, either individually or in combination with other information, is material in the context of its financial statements taken as a whole*".

<sup>20</sup> Ad esempio, voce 6.3 dell'attivo del bilancio assicurativo (cfr. Regolamento ISVAP n. 7/2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili

Con riferimento alla rappresentazione nel prospetto di conto economico degli oneri e proventi, anch'essi andranno ricondotti in una voce residuale <sup>(21)</sup>.

Infine, alla luce di quanto sopra riportato, si richiama l'attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili sulla necessità, laddove rilevante, di rappresentare, nell'ambito delle rendicontazioni contabili periodiche redatte in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, una puntuale informativa in merito all'effetto dell'attualizzazione dell'Attività verso il cliente.

**Per la Banca d'Italia**  
**Il Governatore**  
***Fabio Panetta***

**Per la CONSOB**  
**Il Presidente**  
***Paolo Savona***

**Per l'IVASS**  
**Il Presidente**  
***Luigi Federico Signorini***

---

internazionali) e voce 130 dell'attivo del bilancio consolidato delle banche (cfr. Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione").

<sup>21</sup> Ad esempio, voce 18 "altri oneri/proventi di gestione" del conto economico del bilancio assicurativo (cfr. Regolamento ISVAP n. 7/2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali) e voce 230 "altri oneri/proventi di gestione" del conto economico del bilancio consolidato delle banche (cfr. Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione").